

L'Assessore

DECRETO N. 17 del 06.04.2016

Oggetto: Piano di risanamento e controllo dalla Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica della Regione Sardegna, anno 2016.

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

Vista la L. 23 dicembre 1975 n. 745.

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e

ss.mm ii.

Visto il D.P.R. 7 giugno 1979 n. 261.

Viste le LL.RR. del 21 gennaio 2014 n. 7 "Legge Finanziaria 2014" e n. 8 "Bilancio di

previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016".

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Riforma della Regione n. 16975/97

del 9.7.2015 con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti

dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e successive modificazioni.

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive

modificazioni.

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano

nazionale per l'eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive

modificazioni.

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592, concernente il piano

nazionale per l'eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e

successive modificazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per

l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa

all'identificazione e alla registrazione degli animali.



L'Assessore

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358, recante il regolamento

concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Leucosi bovina enzootica, e

successive modificazioni.

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1997, n. 429 Regolamento recante

modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della Leucosi bovina enzootica negli

allevamenti bovini e bufalini.

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 di attuazione della direttiva 97/12/CE

del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di

scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21.03.2002, che modifica

l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi

bovina enzootica;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le

violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni

bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;

Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17-12-2003 sul sistema di

identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e successive modifiche, con le relative circolari esplicative del Ministero della

Salute:

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 di Attuazione della direttiva 2003/50/CE

relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

Visto il Regolamento (CE) 2004/853 del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX.

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio

Sanitario Regionale;

Vista la Decisione della Commissione N. 2007/174/CE del 20 marzo 2007, che

estendendo la qualifica alla provincia di Oristano, dichiara ufficialmente indenne da Leucosi bovina enzootica l'intero territorio della Regione Sardegna ai sensi

della normativa comunitaria;

Visto il parere del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi, nota prot. n. 6177

del 18 maggio 2007, sull'elaborazione di un programma di eradicazione della

Brucellosi bovina, ovina e caprina;

Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce

requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle

malattie animali cofinanziati dalla Comunità e successive modificazioni;

Vista la Decisione della Commissione N 2003/237/CE del 3 aprile 2003 che attribuisce

alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi

Ovi-caprina;

Vista la Decisione della Commissione N. 2003/467/CE del 23 giugno 2003, che

attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da

Brucellosi Brucellosi Bovina Bufalina;



L'Assessore

Vista la Decisione della Commissione N. 2007/174/CE del 20 marzo 2007, che

attribuisce alla Regione Sardegna la qualifica di territorio ufficialmente indenne da

Leucosi Bovina Enzootica;

Vista la Decisione della Commissione N. 2009/342/CE del 23 aprile 2009 che

attribuisce la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da

Tubercolosi bovina e bufalina alla provincia di Oristano;

Vista la Decisione della Commissione N. 2010/391/CE del 8 luglio 2010 che attribuisce

la qualifica comunitaria di territori ufficialmente indenni da Tubercolosi bovina e bufalina alle province di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio;

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 54

del 21.10.2009 relativo a "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli

animali";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, che reca misure

straordinarie in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-

caprina e Leucosi bovina enzootica;

Considerate le attività eseguite ai sensi della Deliberazione n. 18/16 del 21.4.2015 sul Piano

regionale di controllo e di sorveglianza della Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi

bovina e della Brucellosi ovi-caprina, anno 2015;

Considerato che i risultati favorevoli dell'attività di controllo svolta negli anni dal 2009 al 2015,

negli allevamenti bovini e bufalini per la Brucellosi e la Leucosi consentono il mantenimento della qualifica di Regione Ufficialmente indenne ai sensi del

Decreto L.vo nº 196/99;

Considerato che l'attività di sorveglianza di cui sopra svolta nei confronti della Brucellosi ovina

e caprina ha attestato l'eradicazione della Brucella melitensis ed abortus dagli

allevamenti bovini ed ovi caprini regionali;

Considerato il rischio di reintroduzione della Brucellosi con importazioni di animali da altri

territori;

Considerato che le attività di risanamento dalla Brucellosi e della Leucosi bovina e bufalina

finora svolte sulle aziende bovine e bufaline e ovine della Sardegna sono state favorevoli ma necessitano nell'anno 2016, al fine della conferma delle qualifiche sanitarie di un controllo su un campione di allevamenti finalizzato alla conferma

delle qualifiche acquisite;

Considerato che, relativamente alla Tubercolosi bovina/bufalina, non tutto il territorio della

Sardegna è stato riconosciuto dalla Commissione Europea la qualifica di territorio ufficialmente U.I. ma solo le AASSLL di Oristano, Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio e che a tali territori andrà assegnato l'obiettivo di

mantenere la suddetta qualifica;

Considerato che ai territori non ufficialmente indenni (UI) da Tubercolosi (AASSLL di Sassari,

Nuoro e Carbonia) andrà invece assegnato l'obiettivo di raggiungere la qualifica

sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi;

Considerato che nel 2015, le attività di controllo ordinario svolte nei confronti della Tubercolosi

nelle aziende bovine e bufaline è stato completato, dando esito favorevole, nei territori delle AASSLL di Oristano, Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Sassari e Carbonia, mentre la ASL di Nuoro non è riuscita a completare i controlli previsti e che, pertanto, anche nel 2016 dovrà sottoporre a controllo tutti

gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione;

Sentiti i Direttori dei Servizi di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;



L'Assessore

Accolte

le indicazione della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute – Ufficio III – sui Piani di Risanamento -Tubercolosi,-Brucellosi e Leucosi, pervenute presso questo Assessorato con nota n 7219 del 22.03.2016:

DECRETA

CAPITOLO 1

Norme di carattere generali

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Piano disciplina le misure di risanamento e di controllo della Tubercolosi bovina, della Brucellosi bovina e bufalina, della Brucellosi ovi-caprina, nonché della Leucosi bovina enzootica.

Art. 2. Obiettivi delle Aziende sanitarie locali

- 1. La Regione Sardegna assegna ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali con territorio non ufficialmente indenne (UI) da Tubercolosi (Sassari, Nuoro e Carbonia), tra gli altri, l'obiettivo di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi.
- 2. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli sugli animali che si movimentano prima della partenza ai sensi del presente Piano e il mantenimento di una prevalenza attesa della Tubercolosi non superiore allo 0,1% su base annua, valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi, fino al raggiungimento dei requisiti necessari a richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio U.I.
- 3. La Regione Sardegna assegna ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali con la qualifica di territorio U.I. da Tubercolosi (Cagliari, Oristano, Olbia. Lanusei e Sanluri) tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.
- 4. La Regione Sardegna assegna ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Sardegna già U.I. da Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi bovina enzootica tra gli altri, l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica.

Inoltre, il presente Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- b. profilassi delle zoonosi e sicurezza alimentare;
- c. garantire la sussistenza della condizione che la B. melitensis e B. abortus sono state eradicate dalla popolazione ovina e caprina bovina/bufalina regionale;
- d. garantire, in occasione della movimentazione degli animali, i controlli sanitari necessari a proteggere gli allevamenti ovi-caprini e bovini/bufalini dall'introduzione di nuovi casi di Brucellosi e quelli bovini dall'introduzione di nuovi casi di Tubercolosi e di Leucosi bovina enzootica;
- e. ricercare e rimuovere le fonti residue d'infezione tubercolare negli allevamenti bovini e bufalini;

Art. 3 - Disposizioni sanitarie

- 1. I controlli sanitari e le misure di sorveglianza e di risanamento, specifiche per ogni singola malattia, sono riportati nei capitoli di seguito indicato:
 - a) Capitolo 2) Attività di controllo per la Brucellosi ovina e caprina per l'anno 2016;



L'Assessore

- b) Capitolo 3) Attività di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina per l'anno 2016;
- c) Capitolo 4) Attività di controllo per la Leucosi bovina e bufalina per l'anno 2016;
- d) Capitolo 5) Attività di controllo per la Tubercolosi bovina e bufalina per l'anno 2016.
- 2. Al Piano, al fine di garantire una omogenea applicazione, sono inoltre allegate le seguenti schede:
 - A. scheda per l'estrazione del campione di capi ovini e caprini (5% di prevalenza attesa e un livello di confidenza del 99%) da sottoporre a test rispetto ai capi, di età > di 6 mesi, presenti in azienda:
 - B. scheda modalità di estrazione capi ovi-caprini da sottoporre a controllo;
 - C. scheda accompagnamento per l'invio di materiale patologico al laboratorio per cause di aborto e mortalità neonatale in allevamenti;
 - D. scheda indicazioni relative al motivo del prelievo che i i servizi veterinari devono riportare nella di accompagnamento campioni (Mod. 2 bis/33);
 - E. scheda accompagnamento campioni d'organi di ovini e caprini macellati per diagnosi di Brucellosi;
 - F. scheda accompagnamento campioni d'organi di Bovini e bufalini macellati per diagnosi di Brucellosi:
 - G. scheda invio campioni al laboratorio per diagnosi di Tubercolosi;
 - H. scheda protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tubercolosi bovina.
 - I. scheda per l'estrazione del campione di capi ovini e/o caprini inviati al macello, di provenienza extraregionale da sottoporre a test (10% di prevalenza attesa e un livello di confidenza del 95%)
 - L Linee guida per l'abbattimento del totale dell'effettivo in focolaio di Brucellosi bovina, bufalina o ovicaprina, Tubercolosi bovina o Leucosi bovina enzootica (stamping-out)

Art. 4 Qualifiche sanitarie e controlli

- 1. Il Servizio di sanità animale, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, sospende le qualifiche sanitarie di allevamento bovino e bufalino U.I. da Tubercolosi, da Brucellosi e Leucosi e di allevamento ovi-caprino U.I. da Brucellosi, nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli e di mancata cooperazione del detentore degli animali con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali.
- 2. Nelle aziende zootecniche non ufficialmente indenni da Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina e Brucellosi ovi-caprina, sono mantenute in essere tutte le attività sanitarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria sino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione delle predette qualifiche.

Art. 5 - Identificazione degli animali e flussi informativi

- 1. Nei territori non U.I. da Tubercolosi Bovina (AASSLL di Sassari Nuoro e Carbonia) i capi bovini oggetto di transumanza/ monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, devono essere identificati come disposto all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2015.
- 2. Nei territori di cui al comma 1. il Servizio veterinario, in caso di focolaio di Tubercolosi bovina, provvede a identificare gli animali così come previsto all'art. 3 comma 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2015.



L'Assessore

- 3. Nei territori U.I. in caso di focolaio di Tubercolosi bovina/bufalina, di Leucosi bovina enzootica, di Brucellosi bovina, di Brucellosi ovi-caprina, le autorità competenti regionali, fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, possono adottare le misura di cui al comma 2.
- 4. Il Servizio veterinario notifica il sospetto, la conferma e la revoca dei focolai sul sistema informativo SIMAN e rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di risanamento e di controllo previste dal presente Piano nel sistema informativo SANAN con la tempistica prevista all'art. 3 comma 6 dell'ordinanza richiamata al comma 1, e nel sistema RENDICONTAZIONI. Dette attività di registrazione possono essere effettuate anche mediante la modalità di cooperazione applicativa.

Art. 6 Misure sanitarie per le stalle di sosta

- 1. Le stalle di sosta rappresentano "unità epidemiologiche" distinte da ogni altra struttura zootecnica e pertanto devono essere fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.
- 2. Nelle stalle di cui al comma 1, sono applicate tutte le misure previste all'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015.
- 3. Il Servizio veterinario rendiconta le attività di controllo sulle stalle di sosta ai sensi dell'art. 6 comma 8 dell'ordinanza di cui al precedente comma 2.

Art. 7 - Misure sanitarie per gli animali da ingrasso

- 1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi e indenni da Brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione:
 - a) nei confronti della Tubercolosi, se trattasi di animali di età superiore a 6 settimane;
 - b) nei confronti della Brucellosi bovina e Leucosi se trattasi di animali di età superiore a 12 mesi;
 - c) nei confronti della Brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi.

L'accertamento diagnostico non è richiesto per gli animali provenienti da territori U.I.

- 2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova.
- 3. Sono riconosciuti ufficialmente indenni gli allevamenti da ingrasso nei quali gli animali rispettano le condizioni di cui al precedente comma 1, non vi sono animali dichiarati infetti a seguito dei controlli previsti ai precedente commi 2 e non sono presenti animali con sintomi clinici di Tubercolosi.
- 4. La qualifica sanitaria degli allevamenti da ingrasso è registrata nella BDN dell'anagrafe zootecnica.
- 5. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.
- 6. La qualifica sanitaria di cui al precedente comma 4 è sospesa, ritirata e riacquisita sulla base delle disposizioni previste per gli allevamenti da riproduzione.



L'Assessore

- 7. Previa valutazione della situazione epidemiologica e della possibilità di garantire una netta separazione tra le diverse unità produttive, le procedure di cui al precedente comma 5 possono essere limitate all'unità produttiva di appartenenza dei capi sospetti o infetti.
- 8. I Servizi di sanità animale delle AASSLL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8(3) del Regolamento (CE) n. 882/2004 e nel rispetto delle tempistiche di rendicontazione previste, i controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso.
- 9. I Servizi di sanità animale delle AASSLL rendicontano le attività di controllo sugli allevamenti da ingrasso ai sensi dell'art. 7 comma 5 dell'ordinanza del 28 maggio 2015.

Art. 8 Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

I Servizi di sanità animale delle AASSLL autorizzano la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente di animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2015.

Art. 9 Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

- 1. I Servizi di Sanità animale delle AASSLL nei casi di sospetto sotto elencati, sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure d'indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica:
 - a) sostituzione di animali;
 - b) alterazione dell'identificazione;
 - c) movimentazione non autorizzata:
 - d) diffusione dolosa di malattia infettiva;
 - e) vaccinazione non autorizzata;
 - f) uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche.
- 2. Nel caso in cui siano accertati i sospetti di cui al comma 1, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, i Servizi di sanità animale delle AASSLL revoca il codice di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza diritto d'indennizzo.

Art. 10 Verifiche

- 1. I direttori dei Servizi di sanità animale effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.3 del regolamento (CE) 882/2004:
 - a) verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dalle disposizioni del presente Piano e della normativa vigente in materia;
 - b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a:
 - i. accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi; misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4;
 - ii. identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3;
 - iii. controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 e provvedimenti conseguenti;



L'Assessore

- iv. controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7;
- accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 e provvedimenti conseguenti.
- 2. Il Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della regione Sardegna comunica al Ministero della salute nella relazione di attività svolta:
 - a) gli esiti delle attività di verifica sull'efficacia delle attività svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al comma 1;
 - b) lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2;
 - d) catture e sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11;
 - e) le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2;
 - f) i casi di aborto denunciati,
 - g) il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale competente per territorio relative a casi di aborto in bovini e ovi-caprini.

Art. 11 Indennizzi

Le indennità spettanti ai proprietari di animali abbattuti a seguito del riscontro di focolai o di positività sono erogate con le modalità previste dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni.

Art. 12 Sanzioni

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente Piano, è punito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DL.vo n. 196 del 22 maggio 1999, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
- 2. In caso d'inosservanza dell'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
- 3. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento o di macellazione degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Art. 13 Disposizioni finali

- 1. Il presente decreto e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano immediatamente in vigore ed hanno validità fino alla data del 31.12.2016.
- 2. Il Piano, sulla base di variazioni della normativa, di mutazioni della situazione epidemiologica od a seguito di verifiche che abbiano evidenziato eventuali criticità, può essere modificato con determinazione del Direttore del Servizio di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
- 3. I Sindaci, i Direttori Generali delle AASSLL, i Veterinari Ufficiali e le forze dell'Ordine, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare e a far rispettare le misure contenute nel presente decreto.



L'Assessore

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

CAPITOLO 2

Attività di controllo per la Brucellosi ovina e caprina, anno 2016

Art. 14 - Aziende a rischio

- 1. È considerata a rischio:
 - a) un'azienda in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme vigenti sulla identificazione e/o sulla movimentazione animale;
 - b) un'azienda ovina o caprina che ha introdotto capi di provenienza extraregionale; indipendentemente dallo stato sanitario della regione di origine;
 - c) un'azienda ovina o caprina in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
 - d) un'azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella sp*.

Art. 15 - Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi ovina e caprina

1 - Controlli in allevamento

- a) In tutto il territorio regionale, conformemente all'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.
- b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende è estratto con modalità *random* tra gli allevamenti, dichiarati ufficialmente indenni, presenti sul territorio regionale.
- c) Negli allevamenti estratti con le modalità di cui al punto precedente, sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da **Scheda A**, in modo tale da rivelare una prevalenza pari o superiore al 5%, con un livello di confidenza del 99%. A tale fine sono riportate nella **Scheda B** le più usuali metodiche di selezione casale in un gruppo di animali.
- d) L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Tali allevamenti devono essere sottoposti a controllo non oltre il 31 luglio del 2016.
- e) I detentori degli animali e i veterinari aziendali sono tenuti a notificare i casi di aborto al veterinario ufficiale competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio, se accompagnati dalla modulistica di cui alla **Scheda C**, e trasmette mensilmente il prospetto riassuntivo dei referti riferiti ai campioni prelevati da veterinari aziendali e/o liberi professionisti alla ASL competente e per conoscenza al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.



L'Assessore

2. Attività in allevamenti a rischio

- a) Negli allevamenti che introducono ovini e caprini da riproduzione da territori extraregionali i controlli sierologici sono effettuati all'arrivo su tutti gli animali introdotti; questi devono essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova;
- b) Sul gregge preesistente, dopo almeno 42 giorni e non oltre 60 giorni dall'introduzione degli animali di cui alla lett. a), sono effettuati controlli sierologici su un campione di animali di età superiore ai sei mesi estratto con le modalità della **Scheda A** e della **Scheda B**;
- c) Se l'allevamento ricevente non deteneva altri capi ovi-caprini al momento dell'introduzione dei capi importati, questi ultimi devono essere sottoposti a prova sierologica entro 30 giorni dall'arrivo.
- d) I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia* IV bis (**Scheda D**) per quelli importati, e la tipologia VIII per quelli locali.
- e) Nei restanti allevamenti a rischio di cui all'art. 14, i controlli sierologici sono eseguiti su tutti i sospetti e se del caso sull'intero gregge.

3. Controlli nelle movimentazioni

Il controllo sierologico precedente la movimentazione deve sempre essere eseguito in tutti gli animali da movimentare appartenenti alle aziende di cui al comma 2. Detto controllo può essere eseguito anche su animali non appartenenti alle suddette aziende qualora il veterinario competente, in base alla valutazione del rischio, lo ritenga opportuno.

4. Controlli nelle macellazioni

a) Tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi di provenienza extraregionale diretti al macello, all'atto della macellazione, devono essere sottoposti a controllo ufficiale sierologico, tramite SAR - Ag:RB, secondo un campione, in grado di rivelare una prevalenza pari o superiore al 10%, con un livello di confidenza del 95%, come indicato nella **Scheda I**. Inoltre all'atto della macellazione dovranno essere adottate tutte le misure atte a evitare l'eventuale contaminazione da brucella.

I campioni di siero sono accompagnati dal modello 2 bis/33 che deve riportare almeno il codice aziendale dell'azienda di spedizione e la sede dello stabilimento di macellazione con relativo numero di riconoscimento.

Ai fini della corretta elaborazione dei flussi informativi, le modalità di refertazione da parte dell'IZS dei risultati delle analisi sierologiche eseguite al macello devono consentirne la differenziazione rispetto ai controlli eseguiti in azienda.

b) L'IZS avrà cura di inviare copia del rapporto di prova degli esami risultati positivi alla FdC al Servizio veterinario richiedente e al Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 16 - Azioni sanitarie a seguito di positività per Brucellosi ovina e caprina

- 1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC. Ogni animale SAR+ ed Fdc- deve essere considerato dubbio e deve essere ricontrollato non prima di 21 gg. al fine di confermare o revocare il sospetto. In ogni caso, il riscontro di animali SAR+ deve essere inserito in SIMAN come "sospetto d'infezione". All'allevamento in questione deve avere sospesa la qualifica, fino alla conferma/esclusione del sospetto.
- 2. Qualora in un allevamento ovino o caprino si riscontrino uno o più capi positivi alla FdC deve essere inserito in SIMAN il sospetto di focolaio e devono essere poste in essere tutte le azioni



L'Assessore

previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e successive modificazioni, in particolare:

- a) Revoca temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne;
- b) esecuzione di un'indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio della Prevenzione regionale e una indagine epidemiologica conclusiva, da registrare in SIMAN, al termine delle operazioni di cui al comma 2
- c) controllo immediato su tutti i capi presenti di età superiore ai sei mesi non sottoposti al test;
- d) controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai sei mesi negli allevamenti collegati epidemiologicamente al sospetto focolaio;
- e) abbattimento dei capi risultati positivi e dei capi reattivi;
- Negli animali infetti, all'atto dell'abbattimento, devono essere eseguiti dei campioni, da inviare al laboratorio dell'IZS per "tentativo d'isolamento di *Brucella spp.*"; accompagnati dal modello di cui alla **Scheda E**;
- g) applicazione delle misure di cui all'art. 18, comma 1, lettere c) e d) del DM 02 luglio 1992 n. 453, inerenti le misure sul latte prodotto in azienda.
- h) In caso d'isolamento di brucella spp. il sospetto è confermato; per il ripristino della qualifica sanitaria si applicano le misure previste al capitolo IV lettera C, comma 1,b, del DM 02 luglio 1992 n. 453,
- 3. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 4%, l'IZS avrà cura di eseguire l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.

Art. 17 - Misure sanitarie in caso di focolaio per Brucellosi ovina e caprina

- 1. Qualora in un allevamento ovino o caprino, sia isolata la Brucella spp in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma di positività, dispone le misure previste all'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015.
- 2. Nell'allevamento sede di focolaio, l'Autorità Competente, sentito il parere dell'IZS e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della regione, può disporre l'abbattimento totale (Stamping out) dei capi presenti in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015.

CAPITOLO 3

Attività di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina, anno 2016

Art. 18 - Attività ordinarie di controllo per la Brucellosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio regionale, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti. Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende è estratto con modalità random tra gli allevamenti, dichiarati ufficialmente indenni, presenti sul territorio regionale. L'individuazione e il sorteggio delle aziende random sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti attivi al 31 dicembre 2015, presenti nella Banca Dati Nazionale. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2016.



L'Assessore

- 2. Se l'allevamento selezionato risulta di tipologia da latte con almeno 10 bovine in lattazione il controllo può essere effettuato con la metodica ELISA mediante campionamento sul latte di massa, conformemente alle modalità prevista dall'Allegato A del D.L.vo n. 196/1999; il campione sul latte di massa non deve superare il quantitativo prodotto da 50 vacche; se l'effettivo è maggiore di 50 capi, occorre analizzare un pool per ogni 50 capi o frazione di 50. Qualora sussistano difficoltà logistiche o tecniche a eseguire detto campionamento, l'allevamento deve essere controllato con le modalità di cui al precedente comma 1.
- 3. I casi di aborto devono essere obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) provvede all'accettazione dei campioni inviati al laboratorio se accompagnati dalla modulistica di cui alla **Scheda C** e, trasmette mensilmente alla ASL competente il prospetto riassuntivo dei referti riferiti ai campioni prelevati da veterinari aziendali e/o liberi professionisti.

Art. 19 - Movimentazioni

- 1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni.
- 2. I bovini e bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati a immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori ufficialmente indenni da Brucellosi.
- 3. Qualora i bovini e bufali di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per Brucellosi nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
- 4. I Servizi di sanità animale delle AASSLL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 3. non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la tipologia IV bis di cui alla **Scheda D**.

Art. 20 - Azioni sanitarie in caso di positività per Brucellosi bovina/bufalina

- 1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.
- 2. Qualora i capi positivi alla SAR-Ag:RB risultino negativi alla FdC, deve essere inserito in SIMAN il sospetto di focolaio e nell'allevamento sede di sospetto devono essere attuate le seguenti azioni:
 - a. sospensione della qualifica, fino alla conferma/esclusione del sospetto;
 - b. isolamento dei capi sospetti;
 - c. indagine epidemiologica, che deve essere inserita in SIMAN e inviata al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale regionale;
 - d. I bovini presenti in allevamento sono sottoposti a visita clinica;
 - e. sui capi sospetti, non prima di 21 giorni dall'esecuzione della SAR risultata positiva, deve essere ripetuto il prelievo di sangue per l'esame sierologico compresa la F.d.C;
 - f. prelievo di campioni biologici da sottoporre a esami microbiologici in caso di aborto;



L'Assessore

g. su gli altri capi bovini presenti, se ritenuto opportuno, possono essere eseguite ulteriori esami di laboratorio o test diagnostici compreso l'utilizzo della brucellina.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui ai punti c), d), e), f), diano esito favorevole e l'esame sierologico di cui al punto d) risulti negativo alla FdC, il sospetto può essere revocato.

- 3. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
 - a) un'indagine epidemiologica iniziale, che deve essere inviata entro 8 giorni al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - b) esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto e agli allevamenti collegati epidemiologicamente;
- 4. Qualora si rilevi uno o più capi positivi alla FdC, devono essere attuate le misure previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, in particolare:
 - a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne, nel caso la positività con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, riguardi un solo capo, revoca negli altri casi;
 - b) controlli sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;
 - c) isolamento e sequestro cautelativo dei capi riscontrati positivi;
 - d) abbattimento dei capi positivi alla FdC, dai quali, all'atto della macellazione o dell'abbattimento, devono essere prelevati gli organi ai fini del "tentativo d'isolamento di brucella spp".e inviati all'IZS della Sardegna accompagnati dall'apposito modello di cui alla **Scheda F**;
 - f) un'indagine epidemiologica a conclusione delle attività sanitarie, da registrare in SIMAN e inviare al Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Art. 21 - Misure sanitarie in caso di focolaio per Brucellosi bovina/bufalina

- 1. Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia isolata la Brucella spp in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma di positività dispone le misure previste all'art. 5,comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015;
- 2. Nell'allevamento sede di focolaio, l'Autorità Competente, sentito il parere dell'IZS e del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, può disporre l'abbattimento totale (Stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015.

CAPITOLO 4

Attività di controllo per la Leucosi bovina e bufalina, anno 2016

Art. 22 - Attività ordinarie di controllo per la Leucosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio regionale, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti. Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende è estratto con modalità random tra gli allevamenti, dichiarati ufficialmente indenni, presenti sul territorio regionale. L'individuazione e il sorteggio delle aziende random sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti, attivi al 31 dicembre 2015, presenti nella



L'Assessore

Banca Dati Nazionale. In detti allevamenti sono sottoposti a controllo sierologico tutti i capi presenti di età superiore a 24 mesi, non oltre la data del 31 ottobre 2016.

- 2. Se l'allevamento selezionato risulta di tipologia da latte con almeno il 30% delle bovine in lattazione il controllo può essere effettuato con la metodica ELISA latte mediante campionamento sul latte di massa, conformemente alle modalità prevista dal Decreto Legislativo n. 196/1999. Se la percentuale di bovine in lattazione è inferiore al 30% dell'effettivo o sussistono difficoltà logistiche o tecniche ad eseguire detto campionamento l'allevamento viene controllato con le modalità di cui al precedente comma.
- 3. Le attività di controllo per Leucosi e Brucellosi bovina sono condotte in parallelo nei medesimi allevamenti e sugli stessi capi.
- 4. Il riscontro clinico e/o ispettivo di casi di tumore sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'autorità competente. Tale attività dovrà essere intensificata negli animali macellati e presso le aziende in caso di morte di animali adulti a fine carriera.

Art. 23 - Movimentazioni

- 1. Le aziende di nuova istituzione possono essere formate solo da animali provenienti da aziende ufficialmente indenni.
- 2. I bovini e bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati a immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni, situati in territori riconosciuti ufficialmente indenni da Leucosi bovina enzootica (LEB).
- 3. Qualora i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non ufficialmente indenni, devono essere stati sottoposti con esito favorevole a prova sierologica per LEB nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.
- 4. I Servizi di sanità animale delle AASSLL della Sardegna, qualora il controllo di cui al precedente comma 3 non sia stato eseguito in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione al suddetto controllo entro trenta giorni dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. I relativi emosieri devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2 bis/33 la *tipologia* IV bis di cui all' **Scheda D**.

Art. 24 - Azioni sanitarie in caso di positività per Leucosi Enzootica bovina/bufalina

- 1. Per i provvedimenti relativi agli animali riconosciuti infetti si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della Leucosi bovina enzootica, così come modificato dal Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429.
- 2. In caso di risultato non conclusivo al test ELISA sul siero, per uno o più campioni, il laboratorio di prima istanza invia i campioni al CEREL che dopo aver eseguito le opportune prove, comunica al Servizio veterinario richiedente il risultato definitivo.
- 3. In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
- a) entro sette giorni dal risultato sul latte devono essere effettuati esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente;
- b) qualora si rinvengano uno o più capi positivi alla prova sierologica, devono essere poste in essere tutte le azioni previste nel Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
 - i.sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso:
 - ii.prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;



L'Assessore

iii.abbattimento dei capi positivi alla prova sierologica.

Art. 25 - Misure sanitarie in caso di focolaio per Leucosi bovina enzootica

- 1. Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia confermata la positività alla leucosi bovina enzootica in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma, dispone le misure previste dall'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015;
- 2. Nell'allevamento sede di focolaio, l'Autorità Competente, sentito il parere dell'IZS e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, può disporre l'abbattimento totale (Stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015.

CAPITOLO 5

Attività di controllo per la Tubercolosi bovina e bufalina, anno 2016

Art. 26 - Definizione di animale infetto da Tubercolosi bovina e bufalina

Un bovino o un bufalo è considerato infetto da Tubercolosi quando:

- a. gli esami di laboratorio prelevati su materiali biologico dello stesso abbiano permesso di isolare l'agente eziologico;
- b. l'indagine/valutazione epidemiologica condotta a seguito di riscontro di positività agli accertamenti diagnostici confermi il sospetto;
- c. l'indagine epidemiologica colleghi l'animale ad altro già considerato infetto;
- d. l'indagine epidemiologico a seguito di riscontro di lesioni in sede di macello confermi il sospetto.

Art. 27 - Attività ordinarie di controllo per la Tubercolosi bovina e bufalina

- 1. Tutti gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione del territorio della ASL di Nuoro, devono essere sottoposti a controllo di routine nei confronti della Tubercolosi entro il 30 novembre 2016. In questi allevamenti devono essere sottoposti a controllo tutti gli animali di età superiore a 42 gg.
- 2. Non saranno sottoposti a controllo di routine gli allevamenti bovini e bufalini dei territori delle AASSLL di Sassari, Olbia, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari per diradamento dei controlli ai sensi del D.Lgs n° 196/99.
- 3. I bovini e i bufalini degli allevamenti situati nei territori non ufficialmente indenni di Sassari, Nuoro e Carbonia, di età superiore a 42 giorni destinati alla movimentazione devono essere sottoposti con esito favorevole ad intradermoreazione praticata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento.

Art. 28 – Movimentazioni

- 1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini o bufalini provenienti da azienda ufficialmente indenni da Tubercolosi.
- 2. I bovini e bufalini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, fatta eccezione per quelli destinati a immediata macellazione, devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi, situati in territori ufficialmente indenni da Tubercolosi (TBC).
- 3. Qualora i bovini e bufalini di nuova introduzione di età superiore alle 6 settimane, provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, questi devono



L'Assessore

essere stati sottoposti con esito favorevole a intradermotubercolinizzazione nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine.

4. I Servizi veterinari, qualora la prova di cui al precedente comma 3. non sia stata eseguita in partenza, a patto che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova, provvedono all'esecuzione della prova d'intradermotubercolinizzazione, che dovrà essere effettuata tra il 15° giorno ed il 42° giorno dall'arrivo, con spese a carico del proprietario. Nei casi in cui tale procedura non sia rispettata, entro il 42° giorno dall'introduzione degli animali, devono essere sottoposti a controllo intradermico, tutti gli animali di età maggiore di 6 settimane presenti in azienda.

Art. 29 - Misure in caso di sospetto e di conferma di focolaio di Tubercolosi

- 1. In caso di positività alla prova d'intradermoreazione o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui agli articoli 8 e all'allegato A punto I comma 3A e 3B, del DL.vo, n. 196 del 22 maggio 1999.
- 2. Negli allevamenti sede di focolaio e negli allevamenti a essi epidemiologicamente collegati in cui vi è copresenza di animali della specie bovina e caprina le misure sanitarie di lotta alla Tubercolosi previste per i bovini vengono estese ai caprini.
- 3. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini presenti in azienda di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica.
- 4. Negli allevamenti bovini nei quali è confermato un focolaio di Tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, e in quelli correlati epidemiologicamente con il focolaio, tutti i bovini presenti di età superiore ai tre mesi, sono testati, contestualmente alla prova allergica, anche con la prova del γ-interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi all'intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto all'art. 19 del D.M. 15-12-1995, n. 592. L'esecuzione di tale prova deve essere interrotta quando nell'allevamento si riscontrano le seguenti condizioni:
 - a. assenza di positività alla prova intradermica;
 - b. assenza di lesioni all'esame ispettivo accurato degli animali macellati;
 - c. prevalenza della positività al **Y**-interferon non superiore al 5% nei capi sottoposti a test.
- 5. Negli allevamenti di cui al precedente comma, nel caso in cui si riscontrassero esclusivamente capi con reazione negativa alla tubercolina e reazione aspecifica o non discriminante al test del γ-interferon -interferon, almeno uno di essi deve essere macellato a scopo conoscitivo in impianti situati entro il territorio regionale. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul Modello 4 al veterinario del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva, al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla Tubercolosi e prelevare campioni a scopo diagnostico.

Qualora l'animale non presenti lesioni riferibili a Tubercolosi, devono comunque essere prelevati campioni dai linfonodi specificati nella **Scheda G** per l'invio al laboratorio. L'isolamento di *M. bovis* conferma la presenza di Tubercolosi e determina, per l'allevamento di appartenenza del capo, l'adozione delle misure sanitarie previste per i focolai. Qualora il laboratorio non confermi la presenza dell'infezione, l'autorità competente conferma o revoca le misure restrittive sulla base delle sole prove



L'Assessore

d'intradermoreazione. Gli animali oggetto di macellazione diagnostica sono indennizzati ai sensi del D.M. 15-12-1995, n. 592.

- 6. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti d'infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. prenotifica al veterinario responsabile del mattatoio;
 - b. trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
 - c. macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
 - d. comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.
- 7. Il protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tubercolosi bovina è descritto nella **Scheda H**

Art. 30 Misure sanitarie in caso di focolaio per Tubercolosi bovina/bufalina

- 1. Qualora in un allevamento bovino/bufalino, sia confermata la positività per Tubercolosi in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma dispone le misure previste all'art. 5,comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015;
- 2. Nell'allevamento sede di focolaio, l'Autorità Competente, sentito il parere dell'IZS e del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, può disporre l'abbattimento totale (Stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5, comma 2, 3, 4, 5, 6, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio 2015.

L'Assessore

Luigi Benedetto Arru

DM./5.2

AM/5.2

RS/Resp. 5/2

DM/Dir. 5 Serv

GMS/Dir Gen